



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Linee Guida per la gestione dei crediti in sofferenza

Roma,

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LEGGE 15 MAGGIO 1989 N. 181 – D. M. MISE DEL 9 GIUGNO 2015 D.M. 6 AGOSTO 2010 - CIRCOLARE 6 AGOSTO 2015, N. 59282 - D.M. MISE DEL 30 AGOSTO 2019

La Legge 15 maggio 1989 n. 181 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia*” è una misura che ha ad oggetto l'incentivo per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

La misura finanzia programmi di investimento produttivi e programmi per la tutela ambientale, integrati, eventualmente, da progetti per innovare l'organizzazione aziendale; progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione delle attività.

Gli investimenti oggetto di finanziamento devono prevedere spese per almeno un milione di Euro. Le agevolazioni finanziate con tale misura possono coprire fino al 75% dell'investimento ammissibile attraverso un contributo a fondo perduto in conto impianti, un contributo a fondo perduto alla spesa e un finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale; qualora, invece, il programma di investimento preveda la realizzazione di opere murarie e non venga acquisita l'ipoteca in quanto l'acquisto dell'immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa a favore del Soggetto Gestore.

L'art. 7.8 della citata Circolare n. 59282 del 6 agosto 2015, prevede che “*Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.*”

Nel caso in cui il beneficiario si trovi in ritardo nel pagamento delle suddette rate e tale ritardo sia correlato a documentate difficoltà economiche e non ad un ritardo intenzionale e strumentale, è possibile procedere con le soluzioni che seguono, al fine di prevenire inadempimenti che potrebbero comportare la revoca del finanziamento.

Le richieste possono essere presentate dalle Imprese - per una sola volta e nel rispetto dell'intensità d'aiuto determinata in sede di concessione delle agevolazioni - che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi.

Non possono, in ogni caso, essere ammesse ai benefici della Dilazione di pagamento e della Rinegoziazione del finanziamento agevolato le Imprese in liquidazione ovvero sottoposte a procedura concorsuale.

Dilazione di pagamento: a fronte del mancato pagamento di non oltre 2 (due) rate semestrali del finanziamento e/o degli interessi di preammortamento, l'Impresa può richiedere ad Invitalia una dilazione di pagamento delle rate scadute e non pagate. A fronte di questa richiesta, Invitalia provvederà a concordare con la società beneficiaria un piano di rateizzazione del debito. In tal caso, viene stipulato un apposito accordo regolante la dilazione. Fermo restando il termine di durata del finanziamento, il piano di rateizzazione dovrà prevedere l'obbligo per la beneficiaria di corrispondere il dovuto, inclusi gli interessi di mora maturati al momento della stipula dell'accordo, maggiorato dei relativi interessi di dilazione da calcolarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento, con rate mensili che non dovranno in ogni caso superare il termine di durata del finanziamento.

Il su richiamato piano coesisterà con il piano di ammortamento originario.

Il mancato pagamento anche di una sola rata del piano di dilazione alle scadenze pattuite - fermo restando il contributo a fondo perduto e l'eventuale contributo diretto alla spesa già erogati - comporterà le seguenti conseguenze:

- (a) la immediata risoluzione del piano di dilazione;
- (b) la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto;
- (c) l'avvio da parte di Invitalia delle azioni giudiziarie di recupero forzoso dell'intera posizione debitoria e di escussione della fideiussione se presente.

Rinegoziazione del finanziamento agevolato: a fronte del mancato pagamento di almeno 2 (due) rate semestrali, oppure nel caso di risoluzione del contratto di finanziamento l'Impresa può richiedere ad Invitalia una rinegoziazione della durata del finanziamento agevolato. La rinegoziazione interviene ad integrazione e parziale modifica del contratto di finanziamento originario e potrà prevedere una postergazione della scadenza del piano di ammortamento originariamente stabilito, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute semestralmente dall'Impresa e, ove necessario, prevederà, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte e in particolare, del rimborso del capitale mutuato, e del pagamento degli interessi, anche di mora, delle spese e degli accessori tutti, l'estensione della durata delle garanzie costituite dall'Impresa in favore di Invitalia ai sensi del contratto di finanziamento originariamente stipulato. La postergazione della scadenza del piano di ammortamento non può superare il termine massimo di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute. Sulle nuove rate dovranno essere applicati interessi di dilazione da calcolarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento.

Il mancato pagamento anche di una sola rata dell'atto di consolidamento alle scadenze pattuite, comporterà:

- (a) la risoluzione dell'atto di consolidamento del finanziamento;
- (b) la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto (se non risolto in precedenza);
- (c) l'avvio da parte di Invitalia delle azioni giudiziarie di recupero forzoso dell'intera posizione debitoria e di escussione della fideiussione se presente.

Transazione: Qualora, il mancato pagamento delle rate abbia dato luogo alla revoca del finanziamento o alla risoluzione del contratto medesimo l'Impresa, al fine di evitare l'azione di recupero del credito da parte di Invitalia nei suoi confronti, può chiedere che si giunga alla definizione in via bonaria della sua posizione debitoria attraverso una proposta transattiva, nella quale il beneficiario offre di rimborsare una parte del debito, da corrispondersi mediante pagamento rateizzato, a saldo e stralcio e definizione di quanto dovuto ad Invitalia.

Potranno essere oggetto di valutazione specifica le Imprese che siano state oggetto di revoca del finanziamento per il solo mancato rispetto del vincolo sullo svolgimento dell'attività oggetto delle agevolazioni, a condizione che:

1. al momento dell'adozione del provvedimento di revoca fossero in regola con il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato;
2. non siano interessati da indagini da parte di organismi di polizia giudiziaria o da procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei Conti;
3. non siano stati oggetto di denuncia da parte di Invitalia.

Affinché Invitalia possa valutare la congruità della proposta transattiva, è necessario che si abbia contezza del valore dei beni posti a garanzia del debito al fine di poter comparare il valore complessivo di tali beni con l'importo proposto in transazione e, conseguentemente, valutare se sia più conveniente proseguire con la procedura esecutiva o addivenire ad un accordo transattivo.

Se la procedura esecutiva sui beni a garanzia del credito non è ancora stata iniziata o non è ancora giunta alla fase di stima del valore dei beni, ai fini dell'accertamento di tale valore, questo inizialmente è determinato dall'intero capitale erogato a titolo di finanziamento agevolato, di tutti gli interessi corrispettivi maturati, degli interessi di mora, e, nel caso di revoca, anche delle somme erogate a titolo di contributo a fondo perduto in conto impianti e di contributo a fondo perduto alla spesa, maggiorati dei interessi di mora. In alternativa l'Impresa può chiedere di procedere alla valutazione del valore aziendale ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. con lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite -

previa autorizzazione di Invitalia - depositando direttamente tale richiesta presso il Tribunale competente.

Nel caso in cui, invece, il finanziamento agevolato sia assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato per la realizzazione del programma di finanziamento e sia già intervenuta la perizia di stima da parte del Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale per la determinazione del prezzo a base d'asta per la vendita giudiziale dell'immobile, si terrà conto di tale stima per il giudizio di congruità della proposta transattiva.

Nell'ipotesi in cui il finanziamento sia garantito da privilegio speciale sui beni acquistati per la realizzazione del programma e sia già intervenuta la determinazione approssimativa del valore dei beni, effettuata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 518 c.p.c., si terrà conto di tale determinazione per il giudizio di congruità della proposta transattiva.

Considerato che la misura in oggetto si rivolge alle imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili e che, ai fini del recupero del credito, potranno essere aggrediti solo i beni acquistati per la realizzazione del programma di finanziamento e non i beni personali dei soci, si può fissare una soglia minima di percentuale rispetto al valore totale del credito vantato da Invitalia, sotto il quale la proposta transattiva è ritenuta inammissibile. L'importo minimo può essere indicato nel 30 (trenta)% del debito residuo comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva.

Con riferimento ai termini di pagamento della somma oggetto di transazione, si può ipotizzare che:

- se l'importo della transazione è accordato nella misura minima del 30 (trenta)% del debito complessivo potrà essere corrisposto in due soluzioni di pari importo da corrispondersi in 2 (due) tranches la prima delle quali all'atto della sottoscrizione dell'accordo e la seconda entro 6 mesi;
- se l'importo è superiore al 30 (trenta)%, potrà essere concessa una dilazione di pagamento al debitore, da corrispondersi in 4 (quattro) tranches la prima delle quali all'atto della sottoscrizione dell'accordo e le successive con cadenza semestrale;
- le spese legali sostenute per le attività di recupero del credito, dovranno essere integralmente rimborsate in un'unica soluzione all'atto di accettazione della proposta transattiva.

Qualora il programma di investimento dell'Impresa morosa preveda solo la realizzazione di opere di ristrutturazione e non vi sia acquisto di immobile o di beni mobili, il credito di Invitalia non è assistito da garanzie reali, ma da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia stessa, in quest'ultima ipotesi, l'importo della transazione, per poter essere ritenuta

congrua e conveniente deve necessariamente corrispondere al valore delle somme garantite. Il pagamento della somma oggetto di transazione anche in questa ipotesi può essere corrisposto in 4 (quattro) rate semestrali di pari importo secondo un piano di dilazione.

L'Agenzia può, altresì, avviare, su istanza del soggetto beneficiario:

- in presenza di formale rinuncia alle agevolazioni intervenuta prima dell'avvio del piano di ammortamento, una procedura transattiva formalizzando la possibilità di concludere il procedimento mediante restituzione *"in bonis"* in un'unica soluzione delle somme erogate (e non anche degli interessi di mora) entro il termine di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di preso d'atto della rinuncia.

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 185, CIRCOLARE 9 OTTOBRE 2015, N. 75445 ss.mm.ii.

"Nuove imprese a tasso zero" ha l'obiettivo di sostenere in tutta Italia la creazione di micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età sull'intero territorio nazionale, costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative.

La misura prevede il finanziamento a tasso zero di progetti d'impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro e può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili. Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell'impresa, con risorse proprie o mediante finanziamenti bancari.

Per le imprese ammesse al finanziamento è previsto un rimborso agevolato che decorre dal completamento del piano di investimenti, da realizzare entro 24 (ventiquattro) mesi dalla concessione del finanziamento, salvo un'ulteriore proroga non superiore a sei mesi. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. La durata massima del piano di rimborso è di 8 (otto) anni con pagamento di due rate semestrali posticipate scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno a decorrere dalla prima data utile successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento agevolato, ovvero dalla data di conclusione dell'iter di verifica previsto nel caso in cui non siano dovuti ulteriori accrediti di agevolazioni.

Il finanziamento agevolato deve essere assistito da privilegio speciale, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all'importo del finanziamento concesso.

Per i programmi d'investimento che prevedono l'acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, qualora il privilegio speciale non sia interamente

acquisibile nell'ambito dei beni agevolati, la quota nominale di finanziamento agevolato non garantito dal suddetto privilegio deve essere assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia anche da Terzi soggetti.

Laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell'intero valore del finanziamento concesso, il finanziamento agevolato deve essere assistito da fideiussione rilasciata a favore del Soggetto Gestore fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca.

Nel caso in cui il beneficiario si trovi in ritardo nel pagamento delle rate indicate nel piano di rimborso e tale ritardo sia correlato a documentate difficoltà economiche e non ad un ritardo intenzionale e strumentale, oppure nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del contratto per morosità è possibile procedere con le soluzioni che seguono, al fine di prevenire inadempimenti che potrebbero comportare la revoca del finanziamento.

Le richieste possono essere presentate dalle Imprese - per una sola volta e nel rispetto dell'intensità d'aiuto determinata in sede di concessione delle agevolazioni - che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi.

Non possono, in ogni caso, essere ammesse ai benefici della Dilazione di pagamento e della Rinegoziazione del finanziamento agevolato le Imprese in liquidazione ovvero sottoposte a procedura concorsuale.

Dilazione di pagamento: in caso di mancato pagamento di non oltre 2 (due) rate semestrali del finanziamento e/o degli interessi di preammortamento, l'Impresa può richiedere ad Invitalia una dilazione di pagamento delle rate scadute e non pagate. A fronte di questa richiesta, Invitalia provvede a concordare con il beneficiario un piano di rateizzazione del debito scaduto. In tal caso, viene stipulato un apposito accordo regolante la dilazione. Fermo restando il termine di durata del finanziamento, il piano di rateizzazione prevede l'obbligo per la beneficiaria di corrispondere il dovuto, inclusi gli interessi di mora maturati al momento della stipula dell'accordo, maggiorato dei relativi interessi di dilazione da calcolarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento, con rate mensili che non devono in ogni caso superare il termine di durata del finanziamento.

Il su richiamato piano coesisterà con il piano di ammortamento originario.

Il mancato pagamento anche di una sola rata del piano di dilazione alle scadenze pattuite, comporterà:

(a) la immediata risoluzione del piano di dilazione;

- (b) la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto;
- (c) l'avvio da parte di Invitalia delle azioni giudiziarie di recupero forzoso dell'intera posizione debitoria. e di escussione della fidejussione se presente.

Rinegoziazione del finanziamento agevolato: a fronte del mancato pagamento di almeno 2 (due) rate semestrali, l'Impresa può richiedere ad Invitalia una rinegoziazione della durata del finanziamento agevolato. La rinegoziazione interviene ad integrazione e parziale modifica del contratto di finanziamento già in essere tra le parti e potrà prevedere una postergazione della scadenza del piano di ammortamento originariamente stabilito, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute semestralmente dall'Impresa e, ove necessario, prevederà, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte e in particolare, del rimborso del capitale mutuato, e del pagamento degli interessi, anche di mora, delle spese e degli accessori tutti, l'estensione della durata delle garanzie costituite dall'Impresa in favore di Invitalia ai sensi del contratto di finanziamento originariamente stipulato. La postergazione della scadenza del piano di ammortamento non può, in ogni caso, superare il termine massimo di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute.

Sulle nuove rate devono essere applicati interessi di dilazione da calcolarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento.

Il mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rinegoziazione alle scadenze pattuite, comporterà:

- (a) la risoluzione dell'atto di consolidamento del finanziamento;
- (b) la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto (se non risolto in precedenza);
- (c) l'avvio da parte di Invitalia delle azioni giudiziarie di recupero forzoso dell'intera posizione debitoria. e di escussione della fidejussione se presente.

Transazione: Qualora, invece, il mancato pagamento delle rate abbia dato luogo alla revoca del finanziamento o alla risoluzione del contratto medesimo, l'Impresa, al fine di evitare l'azione di recupero del credito da parte di Invitalia nei suoi confronti, può chiedere che si giunga alla definizione in via bonaria della sua posizione debitoria attraverso una proposta transattiva, nella quale il beneficiario offre di rimborsare una parte del debito, da corrisondersi mediante pagamento rateizzato, a saldo e stralcio e definizione di quanto dovuto ad Invitalia.

Potranno essere oggetto di valutazione specifica le Imprese che siano state oggetto di revoca del finanziamento per il solo mancato rispetto del vincolo sullo svolgimento dell'attività oggetto delle agevolazioni, a condizione che:

1. al momento dell'adozione del provvedimento di revoca fossero in regola con il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato;
2. non siano interessati da indagini da parte di organismi di polizia giudiziaria o da procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei Conti;
3. non siano stati oggetto di denuncia da parte di Invitalia.

Affinché Invitalia possa valutare la congruità della proposta transattiva, è necessario che si abbia contezza del valore dei beni posti a garanzia del debito al fine di poter comparare il valore complessivo di tali beni con l'importo proposto in transazione e, conseguentemente, valutare se sia più conveniente proseguire con la procedura esecutiva o addivenire ad un accordo transattivo.

Se la procedura esecutiva sui beni a garanzia del credito non è ancora stata iniziata o non è ancora giunta alla fase di stima del valore dei beni, ai fini dell'accertamento di tale valore, questo inizialmente è determinato dall'intero capitale erogato a titolo di finanziamento agevolato, di tutti gli interessi corrispettivi maturati, degli interessi di mora, e, nel caso di revoca, anche delle somme erogate a titolo di contributo a fondo perduto in conto impianti e di contributo a fondo perduto alla spesa, maggiorati dei interessi di mora. In alternativa l'Impresa può chiedere di procedere alla valutazione del valore aziendale ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. con lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite - previa autorizzazione di Invitalia - depositando direttamente tale richiesta presso il Tribunale competente.

Nel caso in cui, invece, il finanziamento agevolato sia assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato per la realizzazione del programma di finanziamento e sia già intervenuta la perizia di stima da parte del Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale per la determinazione del prezzo a base d'asta per la vendita giudiziale dell'immobile, si terrà conto di tale stima per il giudizio di congruità della proposta transattiva.

Nell'ipotesi in cui il finanziamento sia garantito da privilegio speciale sui beni acquistati per la realizzazione del programma e sia già intervenuta la determinazione approssimativa del valore dei beni, effettuata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 518 c.p.c., si terrà conto di tale determinazione per il giudizio di congruità della proposta transattiva.

Considerato che la misura si rivolge alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, costituite in forma di società da non più di 12 mesi, rispetto alla data di presentazione della domanda, si può fissare una soglia minima di percentuale rispetto al valore totale del credito vantato da Invitalia, sotto il quale la proposta transattiva è ritenuta inammissibile. L'importo minimo può essere indicato nel 25 (venticinque)% del debito

residuo comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva.

Con riferimento ai termini di pagamento della somma oggetto di transazione, si potrebbe ipotizzare che:

- se l'importo della transazione è accordato nella misura minima del 25 (venticinque)% del debito complessivo potrà essere corrisposto in due soluzioni di pari importo da corrispondersi in 2 (due) tranches la prima delle quali all'atto della sottoscrizione dell'accordo e la seconda entro 6 mesi;
- se l'importo è superiore al 25 (venticinque)%, potrà essere concessa una dilazione di pagamento al debitore, riferita al solo importo eccedente la soglia minima del 25 (venticinque)% che potrà essere corrisposto in rate trimestrali di pari importo da corrispondersi in 4 (quattro) tranches la prima delle quali all'atto della sottoscrizione dell'accordo e le successive con cadenza semestrale;
- le spese legali sostenute per le attività di recupero del credito, dovranno essere integralmente rimborsate in un'unica soluzione all'atto di accettazione della proposta transattiva.

Qualora il programma di investimento del beneficiario moroso preveda anche la realizzazione di opere di ristrutturazione e non vi sia acquisto di immobile, il credito di Invitalia oltre ad essere è assistito da garanzie reali, potrebbe essere garantito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia stessa. In quest'ultima ipotesi l'importo della transazione, per poter essere ritenuta congrua e conveniente deve necessariamente corrispondere al valore delle somme garantite. Il pagamento della somma oggetto di transazione anche in questa ipotesi può essere corrisposto in rate trimestrali di pari importo secondo un piano di dilazione.

L'Agenzia può, altresì, avviare, su istanza del soggetto beneficiario:

- in presenza di formale rinuncia alle agevolazioni intervenuta prima dell'avvio del piano di ammortamento, una procedura transattiva formalizzando la possibilità di concludere il procedimento mediante restituzione "*in bonis*" in un'unica soluzione delle somme erogate (e non anche degli interessi di mora) entro il termine di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di preso d'atto della rinuncia.

SMART & START - DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 24 SETTEMBRE 2014 come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019 e CIRCOLARE N. 68032 DEL 10 DICEMBRE 2014 come aggiornata dalla Circolare N. 439196 DEL 16 DICEMBRE 2019

Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 prevede l'istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative su tutto il territorio nazionale. La Circolare esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014 definisce ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del predetto regime di aiuto. Invitalia, in qualità di Soggetto Gestore della misura, finanzia progetti compresi tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, con copertura delle spese d'investimento e dei costi di gestione e sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative sull'intero territorio nazionale

Le startup costituite da meno di un anno possono contare su servizi di assistenza tecnico-gestionale nella fase di avvio (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, ecc.).

I finanziamenti agevolati con tale misura:

a) hanno una durata massima di 8 (otto) anni, ovvero 10 (dieci) anni, per le domande presentate successivamente al 20 gennaio 2020, come da Circolare N 439196 del 16 dicembre 2019

b) sono regolati a "tasso 0";

c) sono rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, ovvero dalla data di conclusione dell'iter di verifica previsto nel caso in cui non siano dovuti ulteriori accrediti di agevolazioni, secondo quanto disposto dalla Circolare N 439196 del 16 dicembre 2019;

d) non sono assistiti da forme di garanzia.

Nel caso in cui il beneficiario si trovi in ritardo nel pagamento delle rate indicate nel piano di rimborso e tale ritardo sia correlato a documentate difficoltà economiche e non ad un ritardo intenzionale e strumentale, oppure nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del contratto per morosità è possibile procedere con le soluzioni che seguono, al fine di prevenire inadempimenti che potrebbero comportare la revoca del finanziamento.

Le richieste possono essere presentate dalle Imprese - per una sola volta e nel rispetto dell'intensità d'aiuto determinata in sede di concessione delle agevolazioni - che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi.

Non possono, in ogni caso, essere ammesse ai benefici della Dilazione di pagamento e della Rinegoziazione del finanziamento agevolato le Imprese in liquidazione ovvero sottoposte a procedura concorsuale.

Dilazione di pagamento: in caso di mancato pagamento di non oltre 2 (due) rate semestrali del finanziamento e/o degli interessi di preammortamento, il beneficiario può richiedere ad Invitalia

una dilazione di pagamento delle rate scadute e non pagate. A fronte di questa richiesta, Invitalia provvede a concordare con il beneficiario un piano di rateizzazione del debito. In tal caso, viene stipulato un apposito accordo regolante la dilazione. Fermo restando il termine di durata del finanziamento, il piano di rateizzazione prevede l'obbligo per la beneficiaria di corrispondere il dovuto, inclusi gli interessi di mora maturati al momento della stipula dell'accordo, maggiorato dei relativi interessi di dilazione da calcolarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento, con rate mensili che non devono in ogni caso superare il termine di durata del finanziamento.

Il su richiamato piano coesisterà con il piano di ammortamento originario. Il mancato pagamento anche di una sola rata del piano di dilazione alle scadenze pattuite, comporterà:

- (a) la immediata risoluzione del piano di dilazione;
- (b) la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto;
- (c) l'avvio da parte di Invitalia delle azioni giudiziarie di recupero forzoso dell'intera posizione debitoria. Qualora, ricorrendone i presupposti, fosse disposta la revoca delle agevolazioni, le procedure di recupero riguarderanno anche i contributi a fondo perduto.

Rinegoziazione del finanziamento agevolato: a fronte del mancato pagamento di almeno 2 (due) rate semestrali, l'Impresa può richiedere ad Invitalia una rinegoziazione della durata del finanziamento agevolato. La rinegoziazione interviene ad integrazione e parziale modifica del contratto di finanziamento già in essere tra le parti e potrà prevedere una postergazione della scadenza del piano di ammortamento originariamente stabilito, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute semestralmente dall'Impresa e, ove necessario, prevederà, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte e in particolare, del rimborso del capitale mutuato, e del pagamento degli interessi, anche di mora, delle spese e degli accessori tutti, l'estensione della durata delle garanzie costituite dall'Impresa in favore di Invitalia ai sensi del contratto di finanziamento originariamente stipulato. La postergazione della scadenza del piano di ammortamento non può, in ogni caso, superare il termine massimo di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute.

Sulle nuove rate devono essere applicati interessi di dilazione da calcolarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento.

Il mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rinegoziazione alle scadenze pattuite, comporterà:

- (a) la risoluzione dell'atto di consolidamento del finanziamento;

(b) la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto (se non risolto in precedenza);

(c) l'avvio da parte di Invitalia delle azioni giudiziarie di recupero forzoso dell'intera posizione debitoria e di escussione della fidejussione se presente. Qualora, ricorrendone i presupposti, fosse disposta la revoca delle agevolazioni, le procedure di recupero riguarderanno anche i contributi a fondo perduto.

Transazione: Qualora, invece, il mancato pagamento delle rate abbia dato luogo alla revoca del finanziamento o alla risoluzione del contratto medesimo, l'Impresa, al fine di evitare l'azione di recupero del credito da parte di Invitalia nei suoi confronti, può chiedere che si giunga alla definizione in via bonaria della sua posizione debitoria attraverso una proposta transattiva, nella quale il beneficiario offre di rimborsare una parte del debito, da corrisondersi mediante pagamento rateizzato, a saldo e stralcio e definizione di quanto dovuto ad Invitalia.

Le richieste possono essere presentate, altresì, dalle Imprese o da un soggetto diverso dal beneficiario ma, comunque, interessato e che garantisca la continuità dell'azienda, che si trovino nelle seguenti soluzioni negoziali giudizialmente assistite della crisi di impresa:

- concordato preventivo con continuità aziendale
- concordato in bianco
- accordi di ristrutturazione ai sensi della normativa vigente;
- procedure di sovra-indebitamento che prevede una continuità aziendale del soggetto.
- composizione assistita della crisi di impresa ai sensi del DLgs. del 10 gennaio 2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Potranno essere oggetto di valutazione specifica le Imprese che siano state oggetto di revoca del finanziamento per il solo mancato rispetto del vincolo sullo svolgimento dell'attività oggetto delle agevolazioni, a condizione che:

1. al momento dell'adozione del provvedimento di revoca fossero in regola con il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato;
2. non siano interessati da indagini da parte di organismi di polizia giudiziaria o da procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei Conti;
3. non siano stati oggetto di denuncia da parte di Invitalia.

Considerato che la misura si rivolge alle imprese composte in prevalenza da giovani e da donne, si può fissare una soglia minima di percentuale rispetto al valore totale del credito vantato da Invitalia, sotto il quale la proposta transattiva è ritenuta inammissibile. L'importo minimo può essere indicato nel 25% (venticinque)% del debito residuo comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva.

Con riferimento ai termini di pagamento della somma oggetto di transazione, si potrebbe ipotizzare che:

- se l'importo della transazione è accordato nella misura minima del 25 (venticinque)% del debito complessivo potrà essere corrisposto in due soluzioni di pari importo da corrispondersi in 2 (due) tranches la prima delle quali all'atto della sottoscrizione dell'accordo e la seconda entro 6 mesi;
- se l'importo è superiore al 25 (venticinque)%, potrà essere concessa una dilazione di pagamento al debitore, riferita al solo importo eccedente la soglia minima del 25 (venticinque)% che potrà essere corrisposto in rate trimestrali di pari importo da corrispondersi in 4 (quattro) tranches la prima delle quali all'atto della sottoscrizione dell'accordo e le successive con cadenza semestrale;
- le spese legali sostenute per le attività di recupero del credito, dovranno essere integralmente rimborsate in un'unica soluzione all'atto di accettazione della proposta transattiva.

L'Agenzia può, altresì, avviare, su istanza del soggetto beneficiario:

- in presenza di formale rinuncia alle agevolazioni intervenuta prima dell'avvio del piano di ammortamento, una procedura transattiva formalizzando la possibilità di concludere il procedimento mediante restituzione "*in bonis*" in un'unica soluzione delle somme erogate (e non anche degli interessi di mora) entro il termine di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di preso d'atto della rinuncia.